

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N.13

**RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI
SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO
UNIONI**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

I N D I C E

TITOLO I PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE**Capo I Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale
- Art. 3 Principi per il riparto delle funzioni amministrative

Capo II Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale

- Art. 4 Ruolo e funzioni della Regione
- Art. 5 Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione – Città metropolitana di Bologna
- Art. 6 Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
- Art. 7 Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali
- Art. 8 Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
- Art. 9 Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

Capo III Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. Principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa

- Art. 10 Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale
- Art. 11 Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa
- Art. 12 Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione

Capo IV Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)

- Art. 13 Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009

TITOLO II DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014**Capo I Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile***Sezione I Riordino delle funzioni amministrative*

- Art. 14 Oggetto e principi

Art. 15 Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province

Sezione II Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

Art. 16 Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente

Art. 17 Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

Sezione III Parchi e biodiversità

Art. 18 Enti di gestione per i parchi e la biodiversità

Sezione IV Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

Art. 19 Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Art. 20 Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino

Sezione V Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni

Art. 21 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

Sezione VI Disposizioni finali

Art. 22 Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile

Capo II Trasporti e viabilità

Art. 23 Oggetto

Sezione I Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità

Art. 24 Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità

Art. 25 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto

Art. 26 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità

Art. 27 Catasto delle strade e archivio regionale delle strade

Art. 28 Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada

Art. 29 Decorrenza e continuità delle funzioni

Sezione II Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

Art. 30 Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

Art. 31 Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima

Art. 32 Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale

Art. 33 Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna

Art. 34 Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO

Art. 35 Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate

Capo III Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

Art. 36 Oggetto

Sezione I Funzioni in materia di agricoltura

Art. 37 Funzioni della Regione

Art. 38 Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura

Art. 39 Conferenza agricola

Sezione II Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

Art. 40 Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna

Art. 41 Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

Sezione III Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura

Art. 42 Funzioni della Regione

Sezione IV Disposizioni finali

Art. 43 Adeguamento delle leggi di settore

Capo IV Attività produttive, commercio e turismo

Art. 44 Oggetto

Art. 45 Funzioni della Regione

Art. 46 Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)

Art. 47 Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo

Art. 48 Funzioni di area vasta a finalità turistica

Capo V Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

Art. 49 Oggetto

Sezione I Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro

Art. 50 Funzioni della Regione

Art. 51 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

Art. 52 Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro

Art. 53 Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

Art. 54 Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

Art. 55 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

Sezione II Norme in materia di cultura, sport e giovani

Art. 56 Funzioni della Regione

Art. 57 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie

Capo VI Sanità e politiche sociali*Sezione I Oggetto e disposizioni generali*

Art. 58 Oggetto

Art. 59 Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali

Art. 60 Conferenze territoriali sociali e sanitarie

Art. 61 Comitati di distretto

Art. 62 Esercizio associato delle funzioni

Sezione II Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi

Art. 63 Sanità pubblica

Art. 64 Organizzazione del servizio farmaceutico

Art. 65 Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa

Sezione III Norme transitorie

Art. 66 Disposizioni transitorie in materia sociale

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI**Capo I Disposizioni transitorie**

Art. 67 Disposizioni generali in materia di personale

Art. 68 Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa

Art. 69 Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso

Art. 70 Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso

Art. 71 Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali

Art. 72 Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative

Art. 73 Norma finanziaria

Art. 74 Clausola valutativa

Capo II Modifiche e abrogazioni di norme

Art. 75 Oggetto

Sezione I Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di Comuni e di esercizio associato delle funzioni

Art. 76 Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012

Sezione II Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

Art. 77 Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004

Art. 78 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004

Sezione III Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità

- Art. 79 Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
- Art. 80 Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990

Sezione IV Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale

- Art. 81 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
- Art. 82 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011
- Art. 83 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 84 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Sezione V Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport

- Art. 85 Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999
- Art. 86 Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
- Art. 87 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000

Sezione VI Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali

- Art. 88 Abrogazioni

Sezione VII Modifiche normative in materia di statistica

- Art. 89 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

TITOLO I
PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE,
LA DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE
DEI SOGGETTI DEL GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE

CAPO I

Riordino delle funzioni amministrative
e principi per i successivi adeguamenti legislativi

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
 - a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
 - b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
 - c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
 - d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
 - e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014;
 - f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.
3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dalla presente legge.

Art. 2**Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale.
Principi per la riforma della pianificazione territoriale**

1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.
2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

Art. 3**Principi per il riparto delle funzioni amministrative**

1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:
 - a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
 - b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
 - c) di governo delle aree vaste delle Province;
 - d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.
2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai

diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.

3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:

- a) ambiente, energia e protezione civile;
- b) trasporti e viabilità;
- c) agricoltura, caccia e pesca;
- d) attività produttive, commercio e turismo;
- e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
- f) sanità e politiche sociali.

4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:

- a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;
- b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;
- c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.

6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.

CAPO II**Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale****Art. 4****Ruolo e funzioni della Regione**

1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa elencati all'articolo 28 dello Statuto regionale.

2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.

Art. 5**Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna.****Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna**

1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore.

4. In coerenza con l'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.

Art. 6

Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste

1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale – territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.

3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.

Art. 7

Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali

1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città

metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.

Art. 8

**Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite
negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012**

1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.
2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.
3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.
4. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.
5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.
6. Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto

da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.

7. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.
2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, vevolevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:
 - a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;
 - b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.”.

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

- “5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve

intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.

5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.”.

9. Alla fine del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, sono aggiunte le parole: “Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l’adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l’Unione con il suo ambito territoriale ottimale.”.

Art. 9

Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni.
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell’intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell’intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.

2. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole “e alle Province” sono soppresse. Qualora, all’entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.

3. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis

Incentivazione delle fusioni di Comuni

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. L'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.”.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.

5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.

CAPO III

Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello.

Principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa

Art. 10

Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.

2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.

3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le

autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.

4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.

5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.

6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.

7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

Art. 11

Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall'Assemblea legislativa in sede di bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza interistituzionale".

2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti "centri di competenza interistituzionale" con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell'ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.

3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 12

Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:

- a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all'articolo 70;
- b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all'articolo 71;
- c) monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all'articolo 72.

2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. La Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all'articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.

4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

CAPO IV**Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)****Art. 13**

Composizione e funzionamento del CAL.
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:

"Art. 2**Composizione**

1. Il CAL è così composto:

- a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
- b) i Presidenti delle Province;
- c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.

2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti."

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 4**Organizzazione e funzionamento**

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.”.

3. L'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.

2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.”.

4. Gli articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009 sono abrogati.

5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009, il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

TITOLO II
DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE,
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI
NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014

CAPO I

Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile

Sezione I

Riordino delle funzioni amministrative

Art. 14

Oggetto e principi

1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- f) forestazione;
- g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
- h) difesa del suolo e della costa;
- i) attività estrattive;
- l) sismica;
- m) protezione civile;
- n) interventi e servizi in materia di energia.

2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.

Art. 15**Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province**

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.
2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:
 - a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
 - b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
 - c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.
4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.

6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).
7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.
9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.
11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.

Sezione II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

Art. 16

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
Funzioni in materia di ambiente

1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.
3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

- a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);
 - b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
 - d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.
4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:
- a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
 - c) l'assessore regionale competente in materia di energia;
 - d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
 - e) i presidenti delle Province o loro delegati.
5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.
6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole "cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta" sono sostituite con le parole "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni."

8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Art. 17

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:

- a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
- b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
- c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
- d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;
- e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;
- f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;
- g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del

servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.

3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Sezione III Parchi e biodiversità

Art. 18

Enti di gestione per i parchi e la biodiversità

1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione delle Riserve naturali regionali;
- b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;
- c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;
- e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:

- a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
- b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (*Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna*), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;
- c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.

4. Le funzioni di approvazione del progetto d'intervento particolareggiato, del piano territoriale del parco, del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 27, 28, 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione.

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.

Sezione IV

Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

Art. 19

Riordino delle funzioni amministrative.

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7

febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.

3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.

5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).

6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.

7. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole "e rinnovabile" sono aggiunte le parole "una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 20

Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino

1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell'Autorità dei bacini

regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.

3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).

Sezione V

Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni

Art. 21

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.

2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

- a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
- b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
- c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;
- d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;

e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.

4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane sopresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.

5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

Sezione VI Disposizioni finali

Art. 22

Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile

1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.

3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.

4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

CAPO II

Trasporti e viabilità

Art. 23

Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell'accordo allegato alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

Sezione I

Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità

Art. 24

Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità

1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.

2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:

- a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;

- b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;
- c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;

3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

- a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.
- b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'articolo 27 della presente legge;
- c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).

4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della legge regionale n. 3 del 1999 in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'articolo 163 della medesima legge.

5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

- a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
- b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;
- c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
- d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.

Art. 25

Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale

del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. In coerenza con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 e con l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.

3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.

4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.

Art. 26

Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).

Art. 27

Catasto delle strade e archivio regionale delle strade

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.

2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l'Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l'indicazione di tutte le

informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.

3. L'ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.

4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell'ARS, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della legge regionale n. 35 del 1994.

Art. 28

Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada

1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.

3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.

Art. 29

Decorrenza e continuità delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).

Sezione II
Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

Art. 30

Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
- b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
- c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
- d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
- e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
- f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
- g) all'ispettorato di porto;
- h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994.

Art. 31

Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima

1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.

Art. 32

Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale

1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.

Art. 33

Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.

2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.

4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
- b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;
- c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
- d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idrovie e dei relativi impianti;
- e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
- f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;

- g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
- h) attività di dragaggio e di segnalazione;
- i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
- l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
- m) proposta alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.

5. In deroga all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.

Art. 34

Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO

1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 66, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.
4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precariato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.

5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.

Art. 35

Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate

1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all'articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.

2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.

3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.

4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l'esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali- Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n.11).

5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate. All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000. AIPO, previa comunicazione alla

Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L'eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.

CAPO III

Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria,
tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne,
pesca marittima e maricoltura

Art. 36

Oggetto

1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.

Sezione I

Funzioni in materia di agricoltura

Art. 37

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.

2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.

3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

Art. 38

Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni
e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia

di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

Art. 39

Conferenza agricola

1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.

2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.

3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

Sezione II

Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

Art. 40

Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in

materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).

Art. 41

Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica
ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica
ed esercizio della pesca nelle acque interne

1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.

2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.

3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

Sezione III

Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura

Art. 42

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.

Sezione IV

Disposizioni finali

Art. 43

Adeguamento delle leggi di settore

1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla legge regionale n. 15 del 1997, alla legge regionale n. 8 del 1994, alla legge regionale n. 3 del 2007, alla legge regionale n. 11 del 2012 e alle ulteriori leggi di settore concernenti l'esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.

CAPO IV

Attività produttive, commercio e turismo

Art. 44

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.
2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla legge

regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

Art. 45

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.

2. La Regione esercita inoltre:

- a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.
- b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.

Art. 46

Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)

1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010.

2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.

3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

Art. 47**Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni
e loro Unioni in materia di commercio e turismo**

1. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
- c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28);
- b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);
- c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

- a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);
- b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;
- c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il

movimento turistico elencati nel piano statistico nazionale (PSN) e nel programma statistico regionale di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

- d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;
- e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
- f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.

Art. 48

Funzioni di area vasta a finalità turistica

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.

CAPO V

Istruzione, istruzione e formazione professionale,
formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

Art. 49

Oggetto

1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell'attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l'esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.

Sezione I
Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale,
formazione professionale e lavoro

Art. 50
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di:
 - a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;
 - b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
 - c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
 - d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;
 - e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
 - f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
 - g) programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.
2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.

Art. 51
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:
 - a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
 - b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
 - c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
 - d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;

e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.

Art. 52

Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro

1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.

Art. 53

Disposizioni di prima applicazione
concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.

2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme

regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.

3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005.

Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 32 bis

Agenzia regionale per il lavoro

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.

2. L'Agenzia provvede a:

- a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
- c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
- d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
- e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
- f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;

- h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
- i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
- l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
- m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
- n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
- o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
- p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
- q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
- r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
- s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
- t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
- u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
- v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
- z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.

3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.

4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un

ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.

6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:

- a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
- b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
- c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.

8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

9. L'incarico di direttore è inconfiribile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.

10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.

11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) donazioni, eredità, legati.

14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.”.

Art. 55

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:

- a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;
- b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
- c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
- d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
- e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
- f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;

- g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
- h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;
- i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.

Sezione II

Norme in materia di cultura, sport e giovani

Art. 56

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di:

- a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.

2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

Art. 57

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie

1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.

2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli

enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.

CAPO VI

Sanità e politiche sociali

Sezione I

Oggetto e disposizioni generali

Art. 58

Oggetto

1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.

2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.

Art. 59

Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali

1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.

2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.

3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.

Art. 60

Conferenze territoriali sociali e sanitarie

1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.

2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.

Art. 61

Comitati di distretto

1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l'ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell'Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l'ambito distrettuale comprenda oltre all'Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni non ricompresi nell'Unione o nelle Unioni.

Art. 62

Esercizio associato delle funzioni

1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.

2. Nel caso in cui il Comune o l'Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di cui all'articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni dell'assemblea dei soci dell'ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell'Unione.

Sezione II
Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi

Art. 63
Sanità pubblica

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:
- a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
 - b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;
 - c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;
 - d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.

Art. 64
Organizzazione del servizio farmaceutico

1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:
- a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
 - b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;
 - c) istituisce le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
- a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
 - b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:
- a) svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie

vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all'articolo 9 della legge n. 475 del 1968;

- b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;
- c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.

4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.

5. Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.

6. In attuazione dell'articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.

Art. 65

Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa

1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.

2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:

- a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

- b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
- d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.

Sezione III Norme transitorie

Art. 66

Disposizioni transitorie in materia sociale

1. I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I Disposizioni transitorie

Art. 67

Disposizioni generali in materia di personale

1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare

l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all'articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.

3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.

4. L'Osservatorio regionale, in particolare:

- a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014;
- b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.

6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:

- a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;
- b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;
- c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.

7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.

8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.

11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

14. Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).

15. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.

16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.

17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 68

Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa

1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le

decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso

1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedurali vigenti alla data del loro avvio.

2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.

3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.

Art. 70

Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

Art. 71

Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni
e delle risorse finanziarie e strumentali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l'ottimizzazione dell'uso dei beni e delle risorse strumentali.

Art. 72

Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti
derivanti dal riordino delle funzioni amministrative

1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell'articolo 12.
2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.
3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.

Art. 73

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale

scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l'esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017.

4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 74

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di

semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:

- a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
- b) numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;
- c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo I;
- d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.

CAPO II

Modifiche e abrogazioni di norme

Art. 75

Oggetto

1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:

- a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;
- b) ambiente ed energia;
- c) trasporti e viabilità;
- d) istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego;
- e) cultura, spettacolo e sport;
- f) sanità e politiche sociali;
- g) statistica.

Sezione I

Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di Comuni
e di esercizio associato delle funzioni

Art. 76

Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012

1. All'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 il numero "33" è sostituito dal numero "18" e alla lettera b) del comma 1 il numero "27" è sostituito dal numero "50";
- b) al comma 2, le parole "art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è abrogato.

Sezione II

Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

Art. 77

Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.

2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

Art. 78

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Autorità competente

1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
 2. Qualora un'installazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
- “2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.”.
3. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le parole “ed all'ARPA”.
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole “dalle autorità competenti” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia”.
5. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.
6. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: “nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)”.
7. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
- “1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.”.

8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la legge regionale n. 21 del 2004 nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Sezione III

Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità

Art. 79

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. All'articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole "funzioni amministrative" sono inserite le seguenti: "di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province";
 - b) il comma 2 è abrogato.
3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 sono abrogate.
4. Al comma 1 dell'articolo 163 la parola "essa" è sostituita dalle seguenti: "queste ultime".
5. Al comma 2 dell'articolo 164 bis dopo le parole "esigenze indicate" sono inserite le parole "dalla Città metropolitana di Bologna e".
6. All'articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole "partecipano anche" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e";
 - b) al comma 3, dopo le parole "accordi con" sono inserite le seguenti: "la Città metropolitana di Bologna e".
7. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica, dopo la parola "viaria" sono inserite le seguenti: "di interesse regionale";
 - b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165";
 - c) al comma 3, dopo le parole "sono assegnate" sono inserite le parole "alla Città metropolitana di Bologna e";
 - d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.”;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.”;

f) al comma 5, dopo le parole “convenzioni con” sono inserite le parole “la Città metropolitana di Bologna e”.

8. All’articolo 167 bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole “le opere stradali” sono sostituite dalle seguenti: “interventi sulla restante viabilità”;

b) al comma 1 dopo la parola “assegnare” sono inserite le seguenti: “alla Città metropolitana di Bologna e”;

c) al comma 4 bis dopo la parola “assegnare” sono inserite le seguenti: “alla Città metropolitana di Bologna e”.

9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono abrogati.

Art. 80

Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale.

Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990

1. L’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale

1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell’ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.

2. L’Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio

delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.

3. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.

4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.

5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L'Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.

6. Possono essere invitati ai lavori dell'Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipanti ai lavori dell'Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

7. L'Osservatorio predispone, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

8. L'Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L'Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminari finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.

9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:

a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall'articolo 32

della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL);

- b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*);
- c) Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
- d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- e) associazioni regionali delle autoscuole;
- f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;
- g) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali.”.

2. L'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero) è abrogato.

Sezione IV

Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale,
istruzione e formazione professionale

Art. 81

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di

proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.”.

4. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: “La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 22 le parole “Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “Essi operano in uno specifico ambito territoriale”.

6. L’articolo 27 è abrogato.

7. Il comma 2 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.”.

8. Il comma 3 dell’articolo 30 è abrogato.

9. Il comma 2 dell’articolo 31 è abrogato.

10. Il comma 1 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:

“1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.”.

11. Il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.”.

12. Al comma 3 dell’articolo 39 le parole “, le Province” sono soppresse.

13. Il comma 3 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4.”.

14. All'articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti".

15. Il comma 2 dell'articolo 43 è abrogato.

16. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 1 la parola "formativa" è sostituita dalle seguenti: "di istruzione";

c) al comma 3, le parole "delle linee di programmazione approvate" sono sostituite dalle seguenti: "dalla programmazione approvata".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge."

17. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione";

c) al comma 7 le parole "scolastici e formativi" sono soppresse;

d) al comma 8, le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti";

e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.

18. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all'istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.”.

19. Al comma 1 dell'articolo 52 le parole “della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale” sono soppresse.

Art. 82

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003”;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 83

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dopo le parole “enti regionali:” sono inserite le seguenti: “l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro),”.

Art. 84

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati.

2. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.”;

b) il comma 5 è abrogato.

Sezione V

Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport

Art. 85

Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo.
Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Programma pluriennale degli interventi”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.”;

c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 le parole: “programma triennale” sono sostituite dalle seguenti: “programma pluriennale”.

3. L'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo
e dalle forme associative dei Comuni

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma

associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.”.

4. L'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:

- a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
- b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
- c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
- d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
- e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
- f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
- h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.”.

5. Per l'anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).

Art. 86

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

1. Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

“l bis) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole “lettere c), d), e), f), g), h), i), l)” sono aggiunte le seguenti: “e l bis)”.

4. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dopo le parole “i Comuni” sono aggiunte le seguenti: “anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012;

5. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: “concorrono con le Province alla predisposizione dei” sono sostituite dalle seguenti: “predispongono i”;

6. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.”.

7. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, dopo le parole: “programma poliennale” sono inserite le seguenti: “, efficace fino all'approvazione del programma successivo,”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.”;
- c) alla lettera a) del comma 5 dopo la parola: “potenziamento” sono inserite le seguenti: “e gestione”;
- d) alla lettera e) del comma 5 dopo le parole “del patrimonio culturale” sono aggiunte le seguenti: “e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali”;
- e) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato.

8. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole “e le Province territorialmente competenti” sono soppresse;
- b) al comma 4 le parole: “il concorso delle rispettive Province e” sono soppresse.

9. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole: “con i centri di documentazione delle Province” sono soppresse.

10. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: “e le Province” sono soppresse;
- b) al comma 5 le parole: “il concorso delle rispettive Province e” sono soppresse.

11. Gli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000 sono abrogati.

Art. 87

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale".

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3
Funzioni degli enti locali**

1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.

3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.

4. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.

5. In particolare i Comuni:

a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.".

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole "della Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle autonomie locali".

5. All'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale";

b) al comma 2 le parole "in considerazione delle priorità espresse dalle Province" sono soppresse.

6. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell’ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo.”.

Sezione VI

Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali

Art. 88

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
- b) l'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);
- c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19);
- d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
- e) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

- a) articolo 118;
- b) articoli 185 e 186.

4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.

Sezione VII

Modifiche normative in materia di statistica

Art. 89

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituita dalla seguente:

“c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale”.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dai seguenti:

“3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.

3 bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:

- a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989, che lo coordina;
- b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;
- c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

3 ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.

3 quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2015

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 687 dell'8 giugno 2015; oggetto assembleare n. 751 (X legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 43 in data 12 giugno 2015;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti II "Politiche Economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità" IV "Politiche per la salute e Politiche sociali", V "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" e "Commissione per la promozione di condizioni di piena parità

tra donne e uomini".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2015 del 21 luglio 2015, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Marcella Zappaterra e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli, nominati dalla Commissione in data 18 giugno 2015;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 28 luglio 2015, alle ore 11.21, atto n. 13/2015.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE

Nota all'art. 8

Comma 9

1) il testo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni (omissis)

3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale.».

Nota all'art. 9

Comma 2

1) il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 che concerne **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Pareri degli enti locali

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8. ».

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13, che concerne **Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

2. Sono componenti di diritto:

a) i presidenti delle Province;

b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.

4. abrogato. ».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Organizzazione

1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti

dal regolamento dell'Assemblea legislativa.

4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni.».

Comma 3

3) il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.

2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'articolo 2, comma 3.

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.

5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.

7. abrogato.».

Comma 4

4) il testo dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.

4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.

5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.

6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.

7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.

8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. ».

5) il testo dell'articolo 10 della legge regionale 13 del 2009, che concerne **Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 10 - Norma transitoria

1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.

3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.

5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.

6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. ».

Nota all'art. 16

Comma 7

1) il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta. ».

Nota all'art. 19

Comma 7

1) il testo del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, che concerne **Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 21 – Organi dell'Agenzia regionale

(omissis)

4. Il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente. ».

Nota all'art. 76

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 – Iniziativa

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale. ».

2) il testo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 – Iniziativa

(omissis)

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura. ».

Comma 2

3) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale **21 dicembre 2012, n. 21**, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

(omissis)

2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo. ».

Note all'art. 77

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, che concerne **Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stiro e del piacentino**, ora abrogata, era il seguente:

«Art. 41 – Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia

(omissis)

3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:

(omissis)

b) articolo 28; ».

Comma 2

2) il testo della lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, ora abrogata, era il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni concernenti:

(omissis)

j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti; ».

3) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, ora abrogata, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;

b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti;

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;

h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative. ».

Note all'art. 78

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**,

ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Autorità competente

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995. ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

(omissis)

6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.».

Comma 4

4) il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

(omissis)

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Comma 5

5) il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 12 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

(omissis)

4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Poteri sostitutivi

1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali.

Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).».

Comma 7

7) il testo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.».

Note all'art. 79

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 161 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 161 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.».

2) il testo del comma 2 dell'articolo 161 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 161 – Oggetto

(omissis)

2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.».

Comma 3

3) il testo delle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogata, era il seguente:

«Art. 162 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Regione in particolare provvede:

(omissis)

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emana- zione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale;

e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7;

f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).».

Comma 4

4) il testo del comma 1 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 163 - Rete viaria di interesse regionale

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con delibera consilia- re n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.».

Comma 5

5) il testo del comma 2 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 164 bis - Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di inter- esse regionale

(omissis)

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esi- genze indicate dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell'articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, con- formemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorial- mente interessate.».

7) il testo del comma 3 dell'articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali

(omissis)

3. Per il coordinamento degli interventi relativi ad autostrade regionali o a strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.».

Comma 7

8) il testo della rubrica dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria».

9) il testo del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria».

(omissis)

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentabilità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter.».

10) il testo del comma 3 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria.

(omissis)

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.».

11) il testo del comma 5 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria.

(omissis)

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province. ».

Comma 8

12) il testo della rubrica dell'articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali».

13) il testo del comma 1 dell'articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.».

14) il testo del comma 4-bis dell'articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali

(omissis)

4 bis La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area). ».

15) il testo dell'articolo 164 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 164 - Funzioni delle Province

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e auto stradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma... di cui all'art. 164 bis.

3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.».

16) il testo dell'articolo 166 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 166 - Classificazione delle strade

1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.».

17) il testo del Capo VII del titolo VI della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, costituito dagli articoli da 168 a 175, era il seguente:

«Capo VII Trasporti

Sezione I Conferimento di funzioni

Art. 168 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.

Art. 169- Funzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:

a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;

b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;

c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;

d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;

f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L.28 gennaio 1994, n. 84;

g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.

Art. 170- Conferimento di funzioni alle Province

1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:

a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;

c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.

Art. 171 - Conferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L.28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Sezione II- Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 172 - Delega delle funzioni e autorizzazioni

1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero

territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 173 - Coordinamento delle funzioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 174 Catasto ed elenco delle strade percorribili

1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 175 - Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province. ».

Note all'art. 80

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992 n. 30, che concerne **Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 – Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza

1. Il Comitato tecnico-Osservatorio di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, svolge attività consultiva e di proposta sui temi della sicurezza stradale e collabora con l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate relative alla sicurezza stradale.

2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40. ».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35, che concerne **Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 - Consulta e Comitato tecnico. Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza

1. Sono istituiti la Consulta e il Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente quale strumento di raccordo delle politiche della Regione e degli enti locali e quale organo tecnico consultivo della Regione e degli enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è inoltre composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e del Comune di Rimini o da un Assessore da essi delegato, nonché dal Presidente del Circondario di Rimini o dal componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La Consulta ha compiti di proposta, di informazione e di consulenza.

3. Il Comitato tecnico - Osservatorio è composto da funzionari degli assessorati regionali, da rappresentanti di amministrazioni comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni interessati alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Esso è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato tecnico spettano

ai componenti i compensi previsti dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8. I compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato tecnico - Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia. ».

Note all'art. 81

Comma 2

1) il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Orientamento

(omissis)

3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti. ».

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Finanziamento dei soggetti e delle attività

(omissis)

2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale. ».

Comma 4

3) il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 14 - Assegni formativi

1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale. ».

Comma 5

4) il testo del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome

(omissis)

3. I CSC possono avere natura plurisetoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni. ».

Comma 6

5) il testo dell'articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 27 - Biennio integrato nell'obbligo formativo

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricula biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano

a termine il percorso frequentato.

3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.

5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.

6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.

7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione e le Province, nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati.

8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.».

Comma 7

6) il testo del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 28 - Finalità

(omissis)

2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.».

Comma 8

7) il testo del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale

(omissis)

3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.».

Comma 9

8) il testo del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 31 - Programmazione

(omissis)

2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province ai sensi degli articoli 44 e 45.».

Comma 10

9) il testo del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 34 - Autorizzazione e riconoscimento delle attività

1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'articolo 44, comma 4.».

Comma 11

10) il testo del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 36 - Formazione degli apprendisti

1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.».

Comma 12

11) il testo del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 39 - Disposizioni finali

(omissis)

3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.».

Comma 13

12) il testo del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 41 - Educazione degli adulti

(omissis)

3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali di cui all'articolo 42, comma 4.».

Comma 14

13) il testo del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 42 - Programmazione e attuazione degli interventi

(omissis)

2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per l'educazione degli adulti...».

14) il testo del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 42 - Programmazione e attuazione degli interventi

(omissis)

4. 4. La Regione e gli enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati...».

Comma 15

15) il testo del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 43 - Università della terza età

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, competono alle Province le funzioni di promozione e sostegno delle attività di detti soggetti.».

Comma 16

16) il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora soppressa, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;»

17) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione**

tra loro, ora modificata, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

(omissis)

b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;».

18) il testo del comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

(omissis)

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.».

19) il testo del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

(omissis)

4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla presente legge, le funzioni amministrative relative:

a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) alla programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;

d) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi di propria competenza.».

Comma 17

20) il testo del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente legge.».

21) il testo del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi...».

22) il testo del comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.

23) il testo del comma 8 dell'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.».

24) il testo dei commi 2, 3 e 9 dell'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.

(omissis)

9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di coordinamento di cui all'articolo 46 e le Commissioni di concertazione di cui all'articolo 52, gli ambiti territoriali al fine del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.».

Comma 18

25) il testo del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardano il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.».

26) il testo del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento

(omissis)

2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.».

27) il testo del comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento

(omissis)

3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8.».

Comma 19

28) il testo del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 52 - Concertazione a livello territoriale

1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.».

Note all'art. 82

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5,

che concerne **Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
(omissis)

2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo.»

2) il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2011, che concerne **Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 8 - Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
(omissis)

3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.

4. Le Province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge regionale n. 12 del 2003.»

Note all'art. 83

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

(omissis)

3-bis. Ai fini della presente legge, si intende:

(omissis)

c) per "enti regionali": l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1982, n. 34 e alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7).».

Note all'art. 84

Comma 1

1) il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 18 - Partecipazione

(omissis)

4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale.

5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.

6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale.»

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

(omissis)

4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.»

3) il testo del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 19 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità
(omissis)

5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.»

Note all'art. 85

Comma 2

1) il testo della rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37, che concerne **Norme in materia di promozione culturale**, ora sostituita, era la seguente:

«Art. 3 - Programma triennale degli interventi.»

2) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne **Norme in materia di promozione culturale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Programma triennale degli interventi

1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.»

3) il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne **Norme in materia di promozione culturale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Programma triennale degli interventi

(omissis)

2. Il programma triennale:

a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;

b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;

d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.

3. Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.»

Comma 3

4) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne **Norme in materia di promozione culturale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province.

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.»

Comma 4

5) il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, che concerne **Norme in materia di spettacolo**, ora sostituito, era il seguente:

Art. 3 - Funzione di province e comuni

1. Le province e i comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;

c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.

2. Le province e i comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.

3. I comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.

d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggiatori.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle province, d'intesa con i comuni, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 7.»

Note all'art. 86

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo del 2000 n. 18,

che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli Enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli Enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione:

- a) predispone il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7;
- b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della Commissione di cui all' art. 210 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
- d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;
- e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
- f) esercita le funzioni ad essa delegate dall' art. 9 del D.P.R. n. 3/1972;
- g) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
- h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;
- i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;
- l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali. ».

Comma 3

2) il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni della Regione.

(omissis)

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 1 e di quelle del comma 2 la Regione si avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste dal capo II del titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.».

Comma 4

3) il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art.5 - Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.

2. A tale fine i comuni:

- a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendo l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell' art. 208 della L.R. n. 3/1999;
- b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell' art. 150 del D.Lgs. n. 112/1998;
- c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
- d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
- e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri Enti e organismi;
- f) concorrono con le province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;
- g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
- h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.

3. Per la realizzazione di tali funzioni i comuni si avvalgono di figure specifiche specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.

4. I comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione

turistica dei beni culturali del proprio territorio. ».

Comma 5

4) il testo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n.18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Funzioni dei comuni

(omissis)

2. A tale fine i Comuni:

(omissis)

f) concorrono con le province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali.».

Comma 6

5) il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Attribuzioni dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

(omissis)

2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'art. 7, di intesa con le province e contestualmente all'espressione del parere conforme sui piani provinciali, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale e il riparto dei relativi stanziamenti tra le province coordinate con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.».

Comma 7

6) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

3. Il Consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale che prevede:

- a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;
- b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;
- c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;
- d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.».

7) il testo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n.18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte congiuntamente dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e dalle province, approva annualmente l'assegnazione alle province delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attività di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali nonché quello degli interventi di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 3, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale provinciale la Giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi.».

8) il testo della lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

5 Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:

a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;».

9) il testo della lettera e) del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

5. Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:

(omissis)

e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale.».

10) il testo del comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

7. Il finanziamento regionale dei piani annuali provinciali di cui all'art. 8 riguarda esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.».

Comma 8

11) il testo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - I servizi e la cooperazione bibliotecaria

(omissis)

3. Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli Enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i comuni e le province territorialmente competenti, costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.».

12) il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - I servizi e la cooperazione bibliotecaria

(omissis)

4. Le biblioteche e gli archivi partecipano, con il concorso delle rispettive province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.».

Comma 9

13) il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Soprintendenza per i beni librari e documentari

(omissis)

2. Nell'ambito dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali il servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge altresì le seguenti funzioni:

(omissis)

b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione delle province, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli Istituti centrali del Ministero per i beni e le Attività culturali, con le altre regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;».

Comma 10

14) il testo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - I servizi e la cooperazione museale.

(omissis)

3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli Enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i comuni e le province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico.».

15) il testo del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - I servizi e la cooperazione museale.

(omissis)

5. I musei partecipano, con il concorso delle rispettive province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.».

Comma 11

16) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4 - Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:

- a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, programmando e coordinando lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio;
- b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;
- c) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale;

d) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali;

e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore;

f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;

g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;

h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.».

17) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 8 - Piano annuale provinciale.

1. In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

2. Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento:

a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione;

b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

3. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.».

Note all'art. 87

Comma 2

1) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale del 25 febbraio 2000, n. 13, che concerne **Norme in materia di sport**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Norme in materia di sport.

(omissis)

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.».

Comma 3

2) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne **Norme in materia di sport**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni delle province e dei comuni.

1. Province e comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6.

3. Province e comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) ed all'art. 4.

4. In particolare le province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i comuni e le Organizzazioni sportive;

b) predisposizione, sulla base delle proposte degli Enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva.

5. In particolare i comuni:

a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.».

Comma 4

3) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne **Norme in materia di sport**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi

(omissis)

2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli Enti locali sentiti la Consulta Regionale dello Sport, prima della sua approvazione sarà sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.».

Comma 5

4) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne **Norme in materia di sport**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Contributi regionali

1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione

sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.».

5) il testo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne **Norme in materia di sport**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Contributi regionali

(omissis)

2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne **Norme in materia di sport**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.».

Note all'art. 88

Comma 1

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, che concerne **Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale** ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta:

a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;

b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.

2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali:

a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;

b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;

c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all' art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412

e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;

f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;

g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.

3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di Ufficio di presidenza della Conferenza.

4. L'Ufficio di presidenza, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espletata, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.

5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell' Ufficio di presidenza e della Conferenza su invito del Presidente.».

2) il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell' articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio- sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le attività territoriali, previsti all' articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei Piani di zona.».

3) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 21, che concerne **Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 2 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria dell'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.

2. Alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche e di cui all' articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che assicurino la piena integrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli nell'ambito del Servizio sanitario regionale, il Commissario straordinario degli Istituti medesimi è invitato permanentemente, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi è invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese con l'Università degli studi di Bologna disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza, relativamente alle materie di reciproco interesse.

4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento della Conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali adottate in attuazione dell' articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, tenendo conto della peculiare complessità organizzativa e territoriale dell'Azienda. La Conferenza disciplina le modalità della partecipazione dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale alla definizione dei Piani attuativi locali.

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.

6. L'Ufficio di presidenza della Conferenza, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della presente legge, esprime parere sulla nomina del Direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la verifica di cui all' articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, la Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale

4) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2003, che concerne **Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Comitato di Coordinamento dell'Area Metropolitana

1. È istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.

2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.

3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.».

5) il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne **Norme generali suoli'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali

1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. La Conferenza esprime altresì parere ai fini della verifica di cui all' articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all' articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche.

2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali alla definizione

dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari.

3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.

4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute.

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.».

6) il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 4, della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22, che concerne **Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'azienda unità sanitaria locale della Romagna. Partecipazione della regione emilia-romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 4 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna e Comitati di distretto

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, è istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna (di seguito denominata Conferenza), che opera nell'ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna e che esercita, in rappresentanza della pluralità dei territori coinvolti, funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

2. Alla Conferenza, in particolare, si applicano le disposizioni dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, dell' articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell' articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, nonché le previsioni contenute nel Piano sociale e sanitario regionale, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La Conferenza, composta da tutti gli enti locali, esercita in sede assembleare, almeno due volte all'anno, le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della nuova Azienda USL della Romagna. In particolare, la Conferenza, nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 6, interviene nelle valutazioni inerenti le decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 3 ed individua, d'intesa con il direttore generale dell'Azienda USL della Romagna, i distretti e i loro ambiti territoriali, coerentemente ai principi della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona). La Conferenza garantisce, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed alla configurazione organizzativa e territoriale dell'Azienda USL della Romagna.

4. In seno alla Conferenza è costituito l'Ufficio di presidenza, composto, in sede di primo avvio e fino all'approvazione del regolamento della Conferenza, dai Sindaci dei Comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dai Presidenti delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dai Presidenti dei Comitati di distretto. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni ad esso assegnate dalla Conferenza in merito ai profili organizzativi e gestionali della nuova Azienda USL della Romagna e, in particolare, assume funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di garantirne le capacità decisionali. L'Ufficio di presidenza esprime parere sulla nomina del direttore generale dell'Azienda USL della Romagna da parte della Regione».

Comma 3

7) il testo dell'articolo 118 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 118 - Acque idonee alla balneazione

1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive

della Regione.

2. È facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982.».

8) il testo dell'articolo 185 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 185 - Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
- l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
- l'istituzione di farmacie succursali;
- il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L.8 novembre 1991, n. 362;
- l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
- l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.2 aprile 1968, n. 475.

2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.

4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.

5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.

6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.

9) il testo dell'articolo 186 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne **Riforma del sistema regionale e locale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 186 - Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982

Omissis.».

Note all'art. 89

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 15-ter della legge regionale 24 maggio 2004 n. 11, che concerne, **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 15 - ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:

(omissis)

c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.».

2) il testo del comma 3 dell'art. 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15-ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

(omissis)

3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.».